

TAR Lecce, Sezione III - Sentenza 07/04/2011 n. 625  
d.lgs 163/06 Articoli 73 - Codici 73.1

La firma apposta in calce all'offerta è requisito essenziale in quanto assolve alla funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l'affidabilità e l'insostituibilità dell'offerta stessa. Non possono essere assimilati alla sottoscrizione apposta in calce le firme e i timbri apposti sul frontespizio o sulla prima pagina degli elaborati e documenti costituenti l'offerta tecnica. Il requisito della sottoscrizione è soddisfatto da forme equipollenti quali l'apposizione della sola sigla in calce all'offerta unitamente al timbro dell'impresa e alle generalità del legale rappresentante.